



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO AUGUSTA
ORDINANZA N. 39/2017

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Augusta

VISTA: la propria Ordinanza n.° 68/95 datata 10/11/1995 recante il "Regolamento per la prevenzione degli inquinamenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Augusta";

VISTA: la propria Ordinanza n.° 12/10 datata 31/03/2010, con la quale sono state determinate le tariffe per il servizio di posa delle barriere galleggianti in servizio antinquinamento alle navi operanti ai pontili delle Società petrolifere;

VISTA: la propria Ordinanza n.° 51/11 datata 05/08/2011, con la quale è stato disciplinato il servizio di posa delle barriere galleggianti attorno alle navi che effettuano operazioni di caricazione e scarica di prodotti petroliferi e loro derivati nel porto e rada di Augusta ed ai terminali a mare, nonché approvato il relativo regime tariffario;

VISTA: l'istanza datata 06/04/2016 della Società S.N.A.D. S.p.a., concessionaria del servizio di posa delle panne galleggianti ai pontili delle Società petrolifere a beneficio delle navi che effettuano operazioni di caricazione e scarica di prodotti petroliferi e loro derivati, con la quale viene richiesto un aumento tariffario ed un aggiornamento dell'ordinanza disciplinante il servizio in epigrafe citata;

VISTA: la propria nota prot. n.° 1277 datata 20/01/2017 con la quale vengono compulsati i previsti enti/associazioni di categoria al fine di conoscerne il parere circa l'adeguamento delle tariffe e la modifica dell'ordinanza 51/2011;

VISTA: l'istanza datata 13/09/2017 della S.N.A.D. S.p.A., concessionaria del servizio di posa delle panne galleggianti ai pontili delle Società petrolifere a beneficio delle navi che effettuano operazioni di caricazione e scarica di prodotti petroliferi e loro derivati, con la quale viene richiesto l'adeguamento ISTAT delle tariffe pari a + 4,7% in funzione della certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Statistica datata 13/09/2017;

- VISTA:** la concessione n.° 02/2013 del Registro e n.° 27 del Repertorio con la quale è stata rinnovata la titolarità per la S.N.A.D. S.p.A. per continuare ad esercitare il servizio di posa delle barriere galleggianti attorno alle navi che effettuano operazioni di caricazione e scarica di prodotti petroliferi e loro derivati;
- VISTA:** la propria nota prot. n.° 17554 datata 28/09/2017 con la quale vengono reinvitati i già citati enti/associazioni di categoria al fine di conoscerne il parere in merito all'adeguamento delle tariffe, pari a + 4,7%, così come richiesto dalla società concessionaria del servizio in parola;
- VISTA:** la nota assunta al protocollo n.° 02.02.99/2065 datata 31/01/2017 con la quale l'associazione ASSOporti di Roma ha demandato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale la valutazione nel merito;
- SENTITI:** per la massima condivisione, gli utenti portuali interessati;
- CONSIDERATO:** che gli altri soggetti, debitamente compulsati per l'acquisizione del parere, non hanno esitato alcuna risposta in merito;
- VERIFICATO:** che l'aumento in questione risulta, oltre che concorrenziale con le tariffe applicate nei maggiori porti petroliferi nazionali, necessario in relazione all'avvenuta presentazione della richiesta documentazione;
- RITENUTO:** necessario regolamentare e disciplinare, nel dettaglio, le modalità di svolgimento del servizio di posa delle panne galleggianti, sia come regime obbligatorio che facoltativo, quest'ultimo da attivarsi esclusivamente a seguito di specifica richiesta dei comandanti delle navi interessate;
- VISTI:** gli articoli 17 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
- VISTI:** gli atti d'ufficio.

ORDINA

Articolo 11 (Campo di applicazione)

Le norme della presente Ordinanza si applicano a tutte le navi che fanno scalo o che operano nel porto di Augusta per l'esecuzione di operazioni, commerciali e non (bunker quale provvista di bordo), di caricazione e scarica di prodotti petroliferi e loro derivati a prescindere dalla loro bandiera ivi incluse le navi militari (da guerra ed ausiliarie) o di altre navi possedute o gestite dallo Stato se impiegate esclusivamente per i servizi statali a fini non commerciali.

Articolo 2 (Approvazione aggiornamento tariffe)

Con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza, è approvato e reso esecutivo l'aumento del 4,7% della tariffa base per la messa in opera e l'impiego di panne galleggianti in servizio antinquinamento alle navi operanti ai pontili delle società petrolifere, così come di seguito riportato:

<u>CLASSI DI NAVI IN T.S.L.</u>	<u>COSTO UNITARIO PER NAVE</u>
FINO A 10.000	€ 550,20
DA 10.001 A 20.000	€ 575,00
DA 20.001 A 35.000	€ 652,39
DA 35.001 A 60.000	€ 747,00
OLTRE 60.000	€ 862,50

Articolo 3 (Servizio offerto in funzione delle tariffe)

La tariffa di cui all'articolo 2 che precede deve intendersi comprensiva della messa in opera (posa + lievo) ed utilizzazione delle panne galleggianti necessarie a circuire, garantendo un adeguato standard di sicurezza antinquinamento, tutta l'area (specchio acqueo e/o pontile) ricompresa tra i manifolds della nave e quelli della stazione di pompaggio a terra (pontile), dell'impiego dei natanti e del relativo personale (sia per la messa in opera che per il controllo ed il servizio di guardia), nonché delle maggiorazioni relative alle prestazioni rese nel giorno di sabato, domenica e festività previste per legge.

Articolo 4 (Approvazione tariffa servizio facoltativo)

Con decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza, è approvata e resa esecutiva la tariffa per il servizio facoltativo.

Ferma rimanendo l'obbligatorietà del servizio di cui all'articolo 3 che precede e del pagamento della relativa tariffa, qualora il comando di bordo dovesse richiedere alla società concessionaria del servizio l'ulteriore recinzione con panne galleggianti di aree (specchio acqueo e/o pontile) diverse da quelle per le quali vige il regime obbligatorio, quest'ultima dovrà assolvere a tale richiesta applicando una tariffa, rispetto a quella prevista nella tabella di cui all'articolo 2 che precede, pari ad € 0,36ml/h (dove "ml" indica i metri lineari di panne impiegate e "h" il tempo di utilizzo delle stesse), con maggiorazione del 50% nelle giornate festive.

In analogia a quanto statuito dall'articolo 3 (Servizio offerto in funzione delle tariffe), il prezzo per le panne suppletive si intende comprensivo della messa in opera (posa + lievo), dell'impiego dei natanti e del relativo personale (sia per la messa in opera che per il controllo ed il servizio di guardia).

Articolo 5 (Tempistica pagamento fatturazione)

Le fatture rese per il servizio di posa panne galleggianti ai pontili delle società petrolifere, alle navi italiane e straniere sia per il regime obbligatorio che facoltativo, devono essere pagate non oltre trenta (30) giorni dalla data di loro emissione.

Le fatture non pagate entro la data di cui al capoverso che precede, verranno gravate dalla quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente al momento.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

Le disposizioni della presente ordinanza sostituiscono ed abrogano le norme contenute nell'ordinanza 51/2011 citata in epigrafe. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Augusta lì 06 OTT. 2017

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Antonio DONATO

